

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di febbraio

19/2/2015

in Reggio Emilia, nello studio in Corso Garibaldi n. 14, davanti a me Gino Baja Guarienti, notaio in Scandiano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, è comparso il signor:

- MAGNANI MASSIMO, nato a Reggio nell'Emilia il 5 luglio 1967, domiciliato per la carica ove infra, codice fiscale MGN MSM 67L05 H223K, il quale dichiara interviene al presente atto in qualità di Direttore dell'Area Pianificazione Strategica del Comune di Reggio Emilia, tale nominato con provvedimento del Sindaco in data 23 dicembre 2014, n. 44849, e quindi in nome, per conto ed in rappresentanza del:

"**COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**", con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza **Prampolini** n. 1, codice fiscale 00145920351, ente costituito in Italia (d'ora in avanti definito anche "Comune"),

in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale, I.D. n. 175, P.G. n. 42742, del 15 dicembre 2014, della delibera della Giunta Comunale n. 42930 del giorno 11 dicembre 2014, dei provvedimenti del Sindaco in data 11 febbraio 2015 n. 25 prot. gab. e in data 17 febbraio 2015 numeri, 28 e 29 prot. gab. e in applicazione della determinazione dello stesso Direttore in data 12 febbraio 2015 R.U.A.D. n. 189.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto mediante il quale conviene stipula quanto segue:

Art. 1) - Il Comune di Reggio Emilia costituisce una società di trasformazione urbana, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della Legge Regione Emilia Romagna del 3 luglio 1998 n. 19, nella forma di società per azioni denominata "*Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria - Società per la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia s.p.a.*" abbreviabile ove consentito in "*STU Reggiane s.p.a.*".

Art. 2) - La società ha sede in Reggio nell'Emilia.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto costitutivo nel Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in Piazza **Prampolini** n. 1.

Art. 3) - La durata della società è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea straordinaria.

Art. 4) - La Società ha per oggetto, come previsto dall'art. 5 dello statuto:

5.1.a la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione ur-

**REGISTRATO A
REGGIO EMILIA
IL 20/02/2015
AL N° 2318
SERIE 1T
€ 356,00**

bana dell'Ambito di Riqualificazione "Centro InterModale

(CIM) e ex Officine Reggiane" inserito nel Polo Funzionale "PF-4 Stazione Ferroviaria, Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane", anche per distinti comparti di riqualificazione urbana, in attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana, dei Piani di Recupero e comunque degli strumenti di riqualificazione urbana che il Comune di Reggio Emilia, anche su istanza di altri soggetti pubblici e privati, approverà nelle forme di legge;

5.1.b la progettazione, la realizzazione, la gestione e la eventuale commercializzazione di quanto verrà previsto dai programmi, piani e strumenti che il Comune di Reggio Emilia approverà ai sensi del capoverso 5.1.a

5.2 A tali fini la Società potrà:

5.2.a svolgere attività di progettazione, anche inerente la pianificazione urbanistica;

5.2.b svolgere attività immobiliari ed edificatorie in genere;

5.2.c acquistare, vendere, permutare, concedere in locazione, gestire e amministrare beni immobili di ogni natura, acquisire e vendere terreni edificabili;

5.2.d eseguire lottizzazioni ed urbanizzazioni;

5.2.e costruire, demolire, ristrutturare, ampliare e sopraelevare fabbricati pubblici e privati;

5.2.f conferire lavori e servizi;

5.2.g provvedere all'esecuzione di lavori, forniture, servizi e prestazioni di qualsiasi natura mediante conferimento di appalti o incarichi a terzi o a soci nel rispetto dei vincoli contrattuali e delle norme di legge;

5.2.h acquisire e trasferire diritti di qualsiasi natura, anche reali, su aree, edifici, immobili in genere, loro pertinenze ed accessori;

5.2.i svolgere qualsiasi altra attività attinente, sia direttamente che indirettamente, l'oggetto di cui al precedente comma 5.1, fermi restando i limiti di legge per quanto attiene gli affidamenti dei lavori, servizi, forniture.

5.3 La Società, al fine di conseguire l'oggetto sociale, può acquisire le aree in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza, in concessione, o comunque può acquisire la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto delle finalità sociali.

5.4 La Società può inoltre eseguire, nelle forme di legge, ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici.

5.5 La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria, bancaria, locativa ed ipotecaria ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle vigenti norme di legge nonché assumere, sia direttamente che indiretta-

mente, partecipazioni ed interessenze in qualsiasi forma e modo in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

5.6 La Società può ricorrere a prestito, a credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti comunitari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti. La Società può altresì concedere a terzi, ma non nei confronti del pubblico, fideiussioni e garanzie reali o personali, di ogni tipo, nonché contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e strumentalmente ad esso, nell'integrale rispetto del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e di tutte le altre norme vigenti in materia.

5.7 La Società uniforma le proprie attività ai principi di economicità efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, nell'integrale rispetto delle disposizioni normative in materia di contratti da stipularsi da parte di società a partecipazione pubblica.

Art. 5) - L'organizzazione ed il funzionamento della società saranno regolati dalle norme contenute nello statuto sociale che, previa lettura da me datane al comparente e sua approvazione, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Art. 6) - Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), suddiviso in numero 1.200 (milleduecento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto interamente dal Comune di Reggio Emilia, da liberarsi mediante conferimento in denaro.

Il comparente dichiara quindi che la complessiva somma di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), pari all'intero capitale sociale, è stata versata in data 18 febbraio 2015 presso "Unicredit S.p.A.", dipendenza di Reggio Emilia Prampolini, come risulta dalla ricevuta esibitami dal medesimo comparente.

Art. 7) - La società sarà amministrata, per i primi tre esercizi, da un amministratore unico, nominato nella persona del signor Torri Luca, nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il giorno 16 aprile 1965, residente a Reggio Emilia in Via Salvatore Di Giacomo n. 10, codice fiscale TRR LCU 65D16 C219R, avente i requisiti di legge.

Ad eccezione dei rimborsi previsti dallo statuto, l'amministratore unico non percepirà alcun compenso per la durata del primo mandato.

Art. 8) - A comporre il collegio sindacale per il primo triennio vengono nominati i signori:

SINDACI EFFETTIVI

- Dott. Alessandro Beltrami, nato a Reggio nell'Emilia il giorno 27 marzo 1971, residente a Reggio nell'Emilia in Via Filippo Re n. 3, codice fiscale BLT LSN 71C27 H223U, Reviso-

re legale iscritto al n. 128397 (D.M. 9 aprile 2003 G.U.R.I.

del 18 aprile 2003 4[^] serie speciale n. 31), presidente;

- Dott. Corrado Baldini, nato a Reggio nell'Emilia il giorno 7 ottobre 1973, residente a San Polo D'Enza (RE) in Via Conti n. 8, codice fiscale BLD CRD 73R07 H223T, Revisore legale iscritto al n. 125792 (D.M. 23 luglio 2002 G.U.R.I. del 30 luglio 2002 4[^] serie speciale n. 60);

- Dott. Elena Fedolfi, nata a Scandiano (RE) il giorno 12 febbraio 1976, residente a Scandiano (RE) in Via Brugnoletta n. 19/1, codice fiscale FDL LNE 76B52 I496Z, Revisore legale iscritto al n. 137122 (D.M. 19 luglio 2005 - G.U.R.I. n. 60 del 29 luglio 2005);

SINDACI SUPPLEMENTI

- Dott.ssa Elena Iotti, nata a Reggio nell'Emilia il giorno 15 ottobre 1979, residente a Reggio nell'Emilia in Via San Rigo n. 135, codice fiscale TTI LNE 79R55 H223E, Revisore legale iscritto al n. 155362 (D.M. 7 luglio 2009 - G.U.R.I. n. 59 del 4 agosto 2009);

- Dott.ssa Romina Bellelli, nata a Reggio nell'Emilia il giorno 15 ottobre 1974, residente a Reggio nell'Emilia in Via Svezia n.13, codice fiscale RMN BLL 74R55 H223U, Revisore legale iscritto al n. 125821 (D.M. 23 luglio 2002 - G.U.R.I. n. 60 del 30 luglio 2002).

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2400 del codice civile il comparente dichiara che i sindaci nominati hanno prima d'ora reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Il compenso annuale dei componenti il collegio sindacale viene determinato nell'importo di euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) quanto al presidente e nell'importo di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) per ciascuno degli altri sindaci.

Art. 9) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre dell'anno di iscrizione della società nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia.

Art. 10) - Le spese del presente atto e dipendenti si conven-gono a carico della società e vengono quantificate in euro 2.800,00 (duemilaottocento) circa.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto e di esso ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio a norma di legge alle ore 18,20 (diciotto e venti).

Consta di fogli tre per facciate otto e fin qui della presente.

Firmato Massimo Magnani

Firmato Gino Baja Guarienti notaio

ALLEGATO "A" AL REP. 1.596/1.119

Statuto

della Società per Azioni "*Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria – Società per la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia s.p.a.*" in forma abbreviata "*STU Reggiane s.p.a.*"

Articolo 1 – Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'articolo 6 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19, degli articoli 2325 e ss. del codice civile, una società per azioni denominata "*Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria – Società per la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia s.p.a.*" e, in forma abbreviata, "*STU Reggiane s.p.a.*" (nel seguito del presente statuto indicata anche come "*Società*").

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Reggio nell'Emilia.

2.2 L'organo amministrativo è competente a decidere in merito al trasferimento della sede legale sul territorio del Comune di Reggio nell'Emilia nonché in merito alla creazione di nuove sedi secondarie, alla soppressione ovvero allo spostamento di quelle esistenti nell'ambito territoriale del Comune di Reggio Emilia o al di fuori di esso limitatamente al territorio nazionale.

2.3 La creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ovvero lo spostamento di quelle esistenti al di fuori del territorio nazionale è di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3 – Domicilio

3.1 Il domicilio dei soci, ai fini dello svolgimento dei rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 4 – Durata

4.1 La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

4.2 Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 – Oggetto

5.1 La Società ha per oggetto:

5.1.a la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualificazione "*Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane*" inserito nel Polo Funzionale "*PF-4 Stazione Ferroviaria, Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane*", anche per distinti comparti di riqualificazione urbana, in attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana, dei Piani di Recupero e comunque degli strumenti di riqualificazione urbana che il Comune di Reggio Emilia, anche su istanza di altri soggetti pubblici e privati, approverà nelle forme di legge;

5.1.b la progettazione, la realizzazione, la gestione e la eventuale commercializzazione di quanto verrà previsto dai programmi, piani e strumenti che il Comune di Reggio Emilia approverà ai sensi del capoverso 5.1.a.

5.2 A tali fini la Società potrà:

5.2.a svolgere attività di progettazione, anche inerente la pianificazione urbanistica;

5.2.b svolgere attività immobiliari ed edificatorie in genere;

5.2.c acquistare, vendere, permutare, concedere in locazione, gestire e amministrare beni immobili di ogni natura, acquisire e vendere terreni edificabili;

5.2.d eseguire lottizzazioni ed urbanizzazioni;

5.2.e costruire, demolire, ristrutturare, ampliare e sopraelevare fabbricati pubblici e privati;

5.2.f conferire lavori e servizi;

5.2.g provvedere all'esecuzione di lavori, forniture, servizi e prestazioni di qualsiasi natura mediante conferimento di appalti o incarichi a terzi o a soci nel rispetto dei vincoli contrattuali e delle norme di legge;

5.2.h acquisire e trasferire diritti di qualsiasi natura, anche reali, su aree, edifici, immobili in genere, loro pertinenze ed accessori;

5.2.i svolgere qualsiasi altra attività attinente, sia direttamente che indirettamente, l'oggetto di cui al precedente comma 5.1, fermi restando i limiti di legge per quanto attiene gli affidamenti dei lavori, servizi, forniture.

5.3 La Società, al fine di conseguire l'oggetto sociale, può acquisire le aree in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza, in concessione, o comunque può acquisire la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto delle finalità sociali.

5.4 La Società può inoltre eseguire, nelle forme di legge, ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici.

5.5 La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria, bancaria, locativa ed ipotecaria ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle vigenti norme di legge nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in qualsiasi forma e modo in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

5.6 La Società può ricorrere a prestito, a credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti comunitari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti. La Società può altresì concedere a terzi, ma non nei confronti del pubblico, fidejussioni e garanzie reali o personali, di ogni tipo, nonché contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e strumentalmente ad esso, nell'integrale rispetto del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e di tutte le altre norme vigenti in materia.

5.7 La Società uniforma le proprie attività ai principi di economicità efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, nell'integrale rispetto delle disposizioni normative in materia di contratti da stipularsi da parte di società a partecipazione pubblica.

Articolo 6 – Capitale. Azioni . Diritti di opzione. Warrants.

6.1 Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila/00) suddiviso in 1.200 (milleduecento) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 100,00 (cento) cadauna e potrà essere aumentato, os-

servate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

- 6.2** E' ammesso il conferimento di beni in natura e di crediti a condizione che le azioni ad essi relative siano interamente liberate al momento della sottoscrizione, ai sensi degli articoli 2342 e 2343 codice civile.
- 6.3** La Società può costituire patrimoni destinati a specifici affari secondo le disposizioni degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile.
- 6.4** Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. E ammesso il ricorso a diverse tecniche di legittimazione e circolazione delle azioni.
- 6.5** La Società potrà creare, ai sensi dell'articolo 2350 comma 2 codice civile e nelle forme da esso previste, categorie di azioni fornite di diritti diversi.
- 6.6** La Società potrà emettere azioni che attribuiscono ai loro possessori il diritto alla ripartizione degli utili correlati all'attività sociale in un determinato settore, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2350 comma 2 c.c..
- 6.7** La Società potrà emettere azioni senza diritto di voto, con voto limitato a determinati argomenti, con voto limitato al verificarsi di condizioni non meramente potestative.
- 6.8** Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346 comma 4 codice civile, a ciascun socio potrà essere assegnato un numero di azioni non proporzionale alla parte del capitale sociale da esso sottoscritta.
- 6.9** La Società avrà facoltà di emettere warrants circolanti separatamente dalle azioni, al servizio dell'esercizio dei quali l'Assemblea della Società delibererà apposito aumento di capitale. Il diritto di opzione è disciplinato dall'articolo 2441 codice civile, con facoltà, quando l'interesse della Società lo esiga, di limitare o escludere il diritto di opzione con la deliberazione di aumento di capitale.
- 6.10** Quando le azioni risultano appartenere ad un solo soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro dell'impresa una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista ai comma precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

Articolo 7 – Strumenti finanziari

- 7.1** L'assemblea straordinaria è competente a deliberare, con le maggioranze previste dalla legge, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto in assemblea generale degli azionisti, definendo le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2346 comma 6 codice ci-

vile e dalle norme di legge in materia.

Articolo 8 – Obbligazioni

- 8.1** La Società può emettere obbligazioni nominative o al portatore.
- 8.2** L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera da assumersi con le maggioranze per essa previste. A tal fine l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2420 ter codice civile, può delegare all'organo amministrativo la facoltà di emettere, in una o più occasioni, i prestiti obbligazionari convertibili.
- 8.3** La Società può emettere obbligazioni per una somma eccedente il limite stabilito al comma 1 dell'art. 2412 del codice civile, purché le obbligazioni emesse in eccedenza rispetto a tale limite siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a forme di vigilanza prudenziali.
- 8.4** Per la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti nonché per la costituzione, la composizione ed i poteri dell'assemblea degli obbligazionisti trovano applicazione gli articoli 2415 e seguenti codice civile.

Articolo 9 – Patrimoni destinati

- 9.1** La Società può costituire uno o più patrimoni destinati, con le caratteristiche di cui all'articolo 2447 bis comma 1 lettere a) e b) codice civile.
- 9.2** La deliberazione costitutiva dei patrimoni destinati è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2447 bis e seguenti codice civile e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge.

Articolo 10 – Trasferimento delle azioni. Diritto di Prelazione.

- 10.1** Il trasferimento delle azioni è disciplinato dalle norme del codice civile ed è subordinato alle limitazioni previste dal presente articolo.
- 10.2** L'assemblea straordinaria è competente a modificare o eliminare i suddetti limiti di circolazione.
- 10.3** Il socio che intenda trasferire le proprie azioni dovrà darne notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci risultanti iscritti nel relativo libro, indicando le complete generalità del terzo che intenda acquistarle, il prezzo offerto ed ogni altra condizione della cessione rilevante ai fini dell'esercizio della prelazione.
- 10.4** Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il socio o i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione sulle azioni oggetto della comunicata volontà di trasferimento dovranno a propria volta comunicare, a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la intenzione di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni.
- 10.5** Qualora il diritto sia esercitato da parte di più soci, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- 10.6** Nel caso in cui i soci che hanno correttamente manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione esprimano il proprio dissenso in merito al prezzo delle azioni indicato dal socio offerente e le parti non raggiungano tra di loro una intesa sul prezzo medesimo,

i soci interessati demanderanno ad un arbitratore la determinazione del suddetto corrispettivo. L'arbitratore sarà nominato d'intesa tra le parti o, in difetto di intesa, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

10.7 Nella comunicazione al socio che intende cedere le proprie azioni ciascun socio potrà precisare la propria disponibilità all'acquisto di un maggior numero di azioni qualora altri soci non esercitino il diritto di prelazione.

10.8 Qualora nessuno dei soci manifesti l'intenzione di acquistare le azioni del socio offerente nei tempi e nei modi suindicati, quest'ultimo sarà libero di cedere le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione di cui al comma 10.3 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10.4 che precede.

10.9 Nell'ipotesi in cui alcuni dei soci ritengano di non esercitare la prelazione ad essi spettante, le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione dovranno essere offerte, nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 10.3., ai soci che hanno comunicato la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione. Qualora questi ultimi, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, non manifestino sempre e con raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di estendere l'acquisto sino a ricomprendere l'intero pacchetto azionario originariamente posto in vendita, il socio offerente sarà libero di trasferire le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione di cui al comma 10.5.

10.10 Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di successione mortis causa o di cessione delle azioni in favore di discendenti in linea retta, del coniuge o, nel caso di enti pubblici, in favore di altri enti pubblici.

10.11 Nel caso in cui il socio che intenda trasferire le proprie azioni sia un ente pubblico, le disposizioni di cui ai commi precedenti dovranno essere adeguatamente temperate con le disposizioni normative vigenti in materia di trasferimento della proprietà di beni patrimoniali appartenenti agli enti pubblici, se ed in quanto applicabili.

Articolo 11 – Finanziamenti

11.1 I soci potranno effettuare finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi alla Società, con obbligo di rimborso, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dalla deliberazione del Comitato interministeriale del Credito e Risparmio 3 marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 n. 58, dalle altre norme vigenti in materia.

Articolo 12 – Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 comma 1 codice civile. Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 comma 2 codice civile.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, lettera che deve essere spedita entro il termine di quindici giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima e che deve contenere indicazione del-

le generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

- 12.3** Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il recesso può essere esercitato entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla sua conoscenza da parte del socio.
- 12.4** Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
- 12.5** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
- 12.6** Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
- 12.7** La determinazione del valore delle azioni è effettuata dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato. Gli Amministratori sono tenuti a comunicare al socio recedente il valore entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 12.2.
- 12.8** In caso di contestazione, da proporre mediante raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa alla Società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione del valore, il valore di liquidazione è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente, esperto che provvede anche sulle spese. Trova applicazione il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Articolo 13 – Assemblea ordinaria. Assemblea straordinaria

- 13.1** L'assemblea ordinaria delibera in merito;
- 13.1.a** all'approvazione del bilancio;
 - 13.1.b** alla nomina e alla revoca degli amministratori;
 - 13.1.c** alla nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nonché, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - 13.1.d** alla determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - 13.1.e** alla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
 - 13.1.f** all'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
 - 13.1.g** a qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.
- 13.2** L'assemblea straordinaria delibera in merito:
- 13.2.a** alle modificazioni dello statuto;
 - 13.2.b** alla nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - 13.2.c** all'emissione di strumenti finanziari;
 - 13.2.d** all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
 - 13.2.e** a qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 14 – Convocazione dell'assemblea

- 14.1** L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 14.2** Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i motivi della dilazione.
- 14.3** L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza.
- 14.4** Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate normalmente nella sede della Società, ma possono essere convocate in luogo diverso, anche fuori dal territorio dello Stato purché in territorio comunitario.
- 14.5** Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o, in loro vece, i sindaci non provvedono, il Tribunale può ordinare con decreto la convocazione dell'assemblea.
- 14.6** L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere trasmesso ai soci all'indirizzo risultante dal libro Soci con mezzi che ne assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento (quali: telegramma, fax, raccomandata A/R, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima di quello indicato per l'Assemblea.
- 14.7** L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 14.8** In mancanza delle suddette formalità di convocazione le assemblee saranno validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipino la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 15 – Seconda convocazione e convocazioni successive

- 15.1** Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.
- 15.2** In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
- 15.3** Possono essere previste ulteriori convocazioni assembleari rispetto alla seconda. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 16.4 e 16.5 dell'articolo 16 del presente statuto nonché il settimo comma dell'art. 2369 codice civile.

Articolo 16 – Quorum costitutivi e deliberativi

16.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

16.2 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

16.4 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

16.5 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 17 – Diritto di intervento in assemblea

17.1 La partecipazione all'assemblea da parte dei soci è consentita soltanto previo deposito delle azioni (o della relativa certificazione) presso la sede sociale entro 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

17.2 L'organo amministrativo provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea.

17.3 Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

17.4 E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza, teleconferenza etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

17.5 I soci intervenuti che rappresentino almeno un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, nel caso in cui dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, hanno diritto a che l'assemblea sia rinviata di non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una volta soltanto per lo stesso oggetto.

Articolo 18 – Computo delle azioni

18.1 Salva diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

18.2 Le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea pur essendo sospeso il diritto di voto.

Articolo 19 – Presidenza della Assemblea

19.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, oppure, in caso di assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea.

19.2 Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio, scelto dal Presidente medesimo; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del segretario.

19.3 Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni nonché accertare i risultati di esse.

19.4 Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 20 - Delega

20.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 codice civile. Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

20.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.3 La rappresentanza può essere conferita per più assemblee.

20.4 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

20.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

20.6 La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Articolo 21 - Verbale delle deliberazioni assembleari

21.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

21.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

21.3 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le rispettive dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.4 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

21.5 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 22 - Assemblee speciali

22.1 Le deliberazioni dell'assemblea che influiscono sui diritti dei posses-

sori di categorie di azioni o strumenti finanziari con diritti amministrativi devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

22.2 Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria del presente statuto.

Articolo 23 - Annullabilita' e nullita' delle deliberazioni

23.1 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

23.2 L'impugnazione è proposta dai soci che possiedono tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale della Società.

23.3 Ai fini del conteggio delle percentuali di cui al comma precedente rilevano solo le azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che si vuole impugnare.

23.4 La deliberazione non può essere annullata qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2377 comma 4 codice civile.

23.5 Per l'impugnazione delle deliberazioni nulle si applica l'art. 2379 codice civile e le altre norme previste dalla legge.

Articolo 24 - Organo amministrativo

24.1 La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Sino a quando il capitale sociale sarà detenuto interamente dal Comune di Reggio Emilia (anche in via indiretta attraverso Società dal medesimo controllata) o comunque da enti pubblici, la gestione della società spetta esclusivamente ad un Amministratore Unico.

24.2 Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di Società partecipate da enti pubblici. Sino a quando il Comune di Reggio Emilia deterrà la maggioranza del capitale sociale (anche indirettamente attraverso sua società controllata), dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di Amministrazione della Società, ove nominato.

24.3 La scelta in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché in ordine alla nomina di un Amministratore Unico, viene effettuata dall'assemblea ordinaria, salvo quanto previsto al comma 24.1 e salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per la prima nomina dell'organo amministrativo.

24.4 Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

24.5 Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

24.6 Nel periodo che intercorre tra la data di scadenza o decadenza e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova nomina, il Consiglio continua ad esercitare tutti poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna.

24.7 Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia

sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea convocata per la loro sostituzione.

24.8 Se nel corso di un esercizio viene a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e l'assemblea è convocata d'urgenza per la nomina del nuovo consiglio dagli amministratori rimasti in carica ovvero, nel caso di cessazione contemporanea di tutti gli amministratori, dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 25 - Cause di ineleggibilità e decadenza e requisiti personali

25.1 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.

25.2 Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 codice civile, coloro che non sono in possesso dei requisiti personali di cui al comma precedente, coloro per i quali la nomina trovi ostacolo in disposizioni di legge.

Articolo 26 – Compensi degli amministratori

26.1 I compensi spettanti agli amministratori, compresi quelli relativi alla attribuzione di specifiche deleghe, sono stabiliti dall'assemblea, nel rispetto dei limiti di legge. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Nessun ulteriore compenso, indennità o rimborso potrà essere corrisposto agli amministratori.

Articolo 27 - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Organi delegati

27.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, a meno che non vi abbia provveduto l'assemblea. Il consiglio nomina di volta in volta un segretario che può essere scelto anche tra persone estranee alla Società.

27.2 Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

27.3 Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati.

27.4 Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

27.5 Il consiglio di amministrazione può in qualunque momento esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

27.6 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2505-bis codice civile.

27.7 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni 30 (trenta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo,

per tutte le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

27.8 Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e dovrà, se si tratta di consigliere delegato, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Articolo 28 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

28.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, presso la sede sociale ovvero nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori del territorio nazionale purché in ambito comunitario.

28.2 La convocazione del Consiglio viene fatta tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri in carica o di un sindaco effettivo con la specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

28.3 La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere eseguita a mezzo lettera raccomandata, telegramma, messaggio fac-simile o posta elettronica, da spediti almeno otto giorni liberi prima della riunione, al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno; nei casi di urgenza la convocazione del consiglio di amministrazione potrà essere fatta a mezzo telegramma o telefax da spediti due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante gli stessi elementi di cui sopra.

28.4 Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del Consiglio saranno valide qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica.

28.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento da altro consigliere designato dal consiglio.

28.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

28.7 La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

28.8 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Tuttavia, per le deliberazioni che seguono è sempre necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica:

28.8.a nomina e revoca di Consigliere Delegato;

28.8.b esame e proposta all'Assemblea in ordine a eventuali variazioni da apportare allo statuto.

28.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

28.10 Per l'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano gli artt. 2388 e 2391 codice civile e le norme pre-

viste in materia.

Articolo 29 – Rappresentanza della Società

29.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consigliere delegato per le materie delegate, o all'Amministratore Unico nel caso di sua nomina, spettano la firma e la rappresentanza legale della Società.

Articolo 30 - Collegio sindacale

30.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti comunque iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409-bis codice civile.

30.2 Al Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 2449 codice civile, spetta la nomina con decreto del Sindaco di almeno un membro effettivo del collegio e di un membro supplente. Il Presidente del collegio è nominato dall'assemblea tra i membri di nomina comunale.

30.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio Sindacale può essere attribuito il controllo contabile, in alternativa alla nomina di un revisore ai sensi degli articoli 2409 bis codice civile.

30.4 Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2399 c.c..

30.5 L'assunzione della carica di sindaco e il suo mantenimento è subordinata, altresì, al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

30.6 I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

30.7 Decade dall'ufficio, inoltre, il sindaco che non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni del collegio, di cui due consecutive.

30.8 I sindaci non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

30.9 La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 31 - Sostituzione membri collegio

31.1 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397 comma 2 codice civile. I nuovi sindaci rimangono in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, in conformità al disposto dell'articolo 2397 comma 2 codice civile.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

31.2 In caso di sostituzione del presidente, la presidenza spetta al sindaco più anziano.

31.3 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve

essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Articolo 32 - Riunioni e deliberazioni del collegio

32.1 Il collegio sindacale si riunisce con cadenza non inferiore a 90 (novanta) giorni. La riunione può svolgersi anche utilizzando mezzi di telecomunicazione, con le modalità previste dall'art. 17.4 del presente statuto.

32.2 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

32.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 33 - Bilancio

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato è così ripartito:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al raggiungimento dei limiti di legge;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.

34.1 La Società si scioglie qualora ricorrano le condizioni indicate all'articolo 2484 comma 1 codice civile e per tutte le altre cause previste dalla legge.

34.2 L'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

34.3 Si applicano per quanto non previsto le disposizioni degli artt. 2484 e seguenti codice civile.

Articolo 35 - Clausola arbitrale

35.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società ed i soci, tra i soci stessi in relazione all'interpretazione del presente statuto e dell'atto costitutivo, per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

35.2 L'Arbitro deciderà secondo diritto ed in via rituale nel rispetto del contraddittorio. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

35.3 La decisione dovrà essere emessa entro 90 (novanta) giorni dalla nomina dell'Arbitro e vincherà le parti. L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

35.4 Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 36 - Disposizioni finali

36.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge e, quindi, le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia di società per azioni.

Firmato Massimo Magnani

Firmato Gino Baja Guarienti notaio

